SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

n. 113

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 22 al 29 settembre 1986)

INDICE

BATTELLO: Sulla documentazione relativa alla vicenda del signor Ottone Fabris che fu licenziato dalla Italcantieri di Monfalcone (Gorizia) perchè dopo l'8 settembre 1943 aveva interrotto il rapporto di lavoro per arruolarsi nelle formazioni partigiane (2892) (risp. DARIDA, *ministro delle partecipazioni statali*) *Pag.* 2227

CONSOLI ed altri: Per l'istituzione di una caserma dei vigili del fuoco a Martina Franca (Taranto) (3004) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 2228

FLAMIGNI, ALICI: Per un intervento volto a garantire il regolare svolgimento dei servizi di polizia ferroviaria nella stazione di Riccione (Forlì) (3123) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 2229

GARIBALDI: Sulla veridicità della notizia in merito alla presenza di lupi in alcune località del preappennino ligure-lombardo-piemontese-emiliano (2477) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 2229

MALAGODI ed altri: Sulle iniziative che il Governo italiano intende assumere per sostenere i diritti degli ebrei perseguitati in Unione Sovietica (2858) (risp. CORTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 2231

MASCIADRI: Sulle iniziative che si intende assumere in attuazione della raccomandazione n. 1028, approvata dal Consiglio d'Europa il 31 gennaio 1986, relativa agli scambi scientifici e tecnologici tra l'Europa e il Giappone (2696) (risp. CORTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) *Pag.* 2232

MITROTTI: Sui motivi in base ai quali numerosi detenuti continuano a subire trattenute sulla loro paga a favore della Cassa per il soccorso e l'assistenza delle vittime del delitto, soppressa nel 1976 (2140) (risp. ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*) 2234

POZZO: Sulla mancata interruzione dei lavori di costruzione del magazzino «Cash and Carry», situato nel comune di Nazzano (Roma), a seguito della sospensione dell'esecutività della licenza edilizia da parte del TAR del Lazio (1678) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 2235

RIGGIO: Sui costi della rivista «Ulisse 2000», offerta gratuitamente dall'Alitalia ai passeggeri dei voli internazionali (3093) (risp. DARIDA, *ministro delle partecipazioni statali*) 2238

VALENZA, CHIARANTE: Sull'opportunità di riesaminare i trasferimenti dei soprintendenti alle antichità, anche in relazione al caso della dottoressa Giuseppina Cerulli Irelli (1641) (risp. GULLOTTI, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 2239

VALENZA ed altri: Per l'adozione di provvedimenti volti a garantire la sopravvivenza e lo sviluppo di importanti istituti culturali che rischiano la paralisi a causa della insufficienza dei fondi messi a disposizione dello Stato (1010) (risp. GULLOTTI, *ministro per i beni culturali e ambientali*) 2240

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

BATTELLO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Premesso:

che già con interrogazione 4-01655 si chiedevano all'onorevole Ministro chiarimenti in merito al signor Ottone Fabris (già dipendente dai CRDA di Monfalcone, poi Italcantieri, oggi CNI-Fincantieri) in quanto, ripresentatosi al lavoro dopo la smobilitazione da attività partigiana, alla fine della guerra, gli era stata rifiutata la ripresa del rapporto di lavoro, essendo egli stato licenziato «per abbandono del posto di lavoro e scarso rendimento»;

che l'onorevole Ministro rispondeva, in data 31 maggio 1985, chiarendo che dagli atti e documenti in possesso dell'IRI il signor Fabris risultava essere stato alle dipendenze del cantiere di Monfalcone dall'11 novembre 1941 (data in cui fu assunto come operaio carpentiere in ferro) al 9 febbraio 1944, data in cui venne licenziato per riduzione di personale;

che, sempre dalle notizie fornite dall'IRI, non risultava traccia di richiesta, da parte del signor Fabris, di riassunzione nel periodo successivo agli eventi bellici nè, tanto meno, di eventuale rifiuto all'assunzione stessa opposto all'interessato dalla direzione del cantiere;

che risulta invece dal foglio matricolare e caratteristico (numero di matricola 15917 del distretto di Trieste, 94, classe 1927, oggi fascicolo n. 27, pagina 13 del ruolo 115 della forza in congedo: sussistenza del distretto di Udine 10 novembre 1955) che il signor Fabris ha fatto parte dall'11 settembre 1943 al 6 maggio 1945 della formazione partigiana divisione Garibaldi GAP in Udine con la qualifica di caposquadra-comandante di compagnia-comandante di battaglione (il foglio è a mani dell'interrogante, in fotocopia);

che pertanto deve considerarsi palesemente incomprensibile la notizia, riferita dall'IRI (trascritta nella suddetta risposta dell'onorevole Ministro), secondo cui il signor Fabris venne licenziato in data 9 aprile 1944 per riduzione di personale — ciò, a tacer d'altro, per l'assorbente circostanza che sin dal giorno 11 settembre dell'anno precedente il signor Fabris faceva parte delle formazioni partigiane,

l'interrogante chiede di sapere:

se, alla luce del suesposto, sia possibile verificare fino a che giorno risulti il signor Fabris aver svolto attività lavorativa ai Cantieri di Monfalcone;

come, in ipotesi che tale attività sia fisicamente cessata sin dai primi giorni del settembre 1943, sia stato possibile «licenziare» il signor Fabris appena in data 9 febbraio 1944.

(4-02892)

(29 aprile 1986)

RISPOSTA. — Si fa presente che l'IRI ha confermato le informazioni a suo tempo fornite in relazione all'interrogazione 4-01655. Si ribadisce pertanto che dai documenti tuttora agli atti della società risulta che il rapporto di lavoro del signor Ottone Fabris presso il cantiere di Monfalcone iniziò l'11

novembre 1941 e si concluse il 9 febbraio 1944, a seguito di licenziamento per riduzione di personale.

Non esiste tuttavia alcuna possibilità di accertare, al di là dei riscontri formali sopra indicati, fino a che giorno il signor Fabris prestò effettivamente attività lavorativa presso il cantiere di Monfalcone.

Infine non è stata viceversa rinvenuta alcuna traccia di una richiesta di riammissione avanzata dall'interessato nel periodo successivo agli eventi bellici, nè tanto meno di un eventuale rifiuto opposto al Fabris dalla direzione del cantiere per una riassunzione.

Il Ministro delle partecipazioni statali
DARIDA

(22 settembre 1986)

CONSOLI, TARAMELLI, CANNATA. — *Al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere se non ritengono necessaria l'istituzione a Martina Franca (Taranto) di una caserma dei vigili del fuoco, in considerazione del fatto che quella città è al centro di un vasto territorio di notevole importanza produttiva e ambientale, con la presenza, tra l'altro, di molti boschi, soggetti a frequenti incendi, specie nella stagione estiva, con danni incalcolabili.

(4-03004)

(4 giugno 1986)

RISPOSTA. — Il potenziamento dei servizi antincendi nel territorio della Puglia rientra nei programmi di questo Ministero. Occorre tuttavia tener conto che la concreta attuazione di tali progettualità, come di ogni altro rafforzamento delle strutture antincendi sul territorio nazionale, presuppone misure di incremento degli organici del corpo nazionale dei vigili del fuoco, già elaborate da questo Ministero e attualmente in corso di valutazione sotto il profilo dell'onere finanziario. Subordinatamente alla concreta attuazione di tali misure, la istituzione e la dislocazione di nuovi presìdi antincendi non possono prescindere dall'avviso espresso dai responsabili locali dei vigili del fuoco e dall'intesa con le organizzazioni sindacali.

In tale quadro si colloca la istituzione, nel comune di Martina Franca, di un distaccamento dei vigili del fuoco. Essa in astratto non può che essere valutata positivamente in considerazione: del gravoso problema che annualmente è determinato dagli incendi boschivi; dei lunghi tempi attualmente occorrenti per il raggiungimento delle zone interessate, anche per la tortuosità della viabilità della zona; della presenza di numerose industrie tessili manifatturiere ed attività artigianali che determinano un certo grado di pericolosità; di una attività alberghiera di notevole rilevanza e di un elevato flusso turistico nella stagione estiva.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(12 settembre 1986)

FLAMIGNI, ALICI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per garantire funzionalità dell'ufficio e regolare svolgimento dei servizi della polizia ferroviaria nella stazione di Riccione dove, pur registrandosi in questi mesi di stagione balneare il più intenso movimento passeggeri di tutto il compartimento di Ancona, l'ufficio della polizia ferroviaria resta chiuso in permanenza.

(4-03123)

(3 luglio 1986)

RISPOSTA. — L'esigenza di una continua vigilanza, durante la stagione estiva, nelle stazioni ferroviarie delle località turistiche è costantemente tenuta presente da questo Ministero. Nello scalo ferroviario di Riccione, nonostante l'impossibilità di assegnarvi in permanenza un contingente di rinforzo, i servizi di vigilanza vengono svolti, anche se in modo discontinuo, grazie all'invio di personale proveniente dagli altri uffici della polizia ferroviaria, nell'ambito del compartimento.

In particolare sono stati svolti, quasi a cadenza giornaliera, servizi di controllo della durata media di cinque ore. In tali circostanze sono state elevate numerose contravvenzioni al regolamento di polizia ferroviaria, sono stati identificati viaggiatori in transito, sono state applicate misure di prevenzione e sono stati disposti allontanamenti dal territorio nazionale di stranieri.

È comunque da tenere in debito conto che, lungo il litorale romagnolo di Forlì e Ravenna, i servizi di polizia sono stati rinforzati, in coincidenza con la stagione estiva, con l'invio alle relative questure di complessive cento unità di personale della polizia di Stato.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(12 settembre 1986)

GARIBALDI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro senza portafoglio per l'ecologia.* — Premesso:

che in alcune località del preappennino ligure-lombardo-piemontese-emiliano circolano insistenti voci sulla presenza di lupi i quali si sarebbero già resi colpevoli di numerosi attacchi e uccisioni di cani, capre e pecore, unica apprezzabile fonte di reddito sia pure limitatamente a pochi soggetti;

che tali voci sembrerebbero accreditate da tanto inopportune quanto approssimative ingerenze impositive verso istituzioni e organi statali di non ben identificati rappresentanti dell'Ente protezione animali di Novi Ligure e dintorni;

che in ogni caso non risulta, a memoria storica recente, la presenza di lupi nell'ecosistema preappenninico sopra citato;

che la residua (e miserrima) popolazione locale, per brevi periodi dell'anno sostenuta da scarso turismo popolare, manifesta il riaffiorare di comprensibili ataviche preoccupazioni per la presunta comparsa di tali animali,

l'interrogante chiede di sapere:

se risultino fondate tali voci e, nell'affermativa, se la comparsa di lupi sia legata a trasmigrazioni ovvero ad immissioni degli stessi e a quale titolo, se siano state autorizzate e da chi;

quali indicazioni si intenda dare agli enti locali e agli organi statali per tranquillizzare le popolazioni e comunque per garantire le condizioni atte ad evitare che gli animali in discorso vengano a trovarsi costretti ad aggredire.

(4-02477)

(3 gennaio 1986)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome dei Ministri dell'agricoltura e delle foreste e per l'ecologia.

Negli ultimi tre anni, nella zona appenninica al confine tra le province di Alessandria, Piacenza, Genova e Pavia, sono state registrate segnalazioni di uccisioni di animali da allevamento da parte di bestie selvatiche verosimilmente di razza canina. Da ultimo, nella seconda metà del mese di dicembre dello scorso anno, in località Daglio del comune di Carrega Ligure, è stata rinvenuta una capretta alpina morta per analoga aggressione. Il 23 dicembre scorso, infine, nella medesima località ha avuto luogo il rinvenimento di una carogna di animale, le cui connotazioni facevano presumere la sua appartenenza alla razza dei lupi. I surriferiti episodi non hanno mancato di suscitare viva preoccupazione nella popolazione della Val Borbera.

Mentre è stato richiesto l'intervento dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di Ozzano Emilia per stabilire la natura della carcassa rinvenuta, locali esponenti dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, in interviste rilasciate agli organi di stampa, hanno rivolto appelli agli abitanti della zona perchè si astenessero dal dare la caccia al lupo e dal collocare esche avvelenate.

I servizi di ricognizione svolti nella prima settimana di gennaio da personale dell'amministrazione provinciale di Alessandria e delle stazioni forestali di Cabella Ligure e San Sebastiano Curone, nonchè dai carabinieri, non hanno portato alla individuazione della presenza di lupi nell'Alta Valle Borbera e nella Valle Curone.

Dopo che l'Istituto di biologia della selvaggina ha confermato l'appartenenza della carcassa alla specie del lupo selvatico (*canis lupus*), nel corso di incontri svoltisi il 25 e il 27 gennaio rispettivamente presso la stazione dei carabinieri e il municipio di Cabella Ligure, gli amministratori locali, unitamente ai tecnici del corpo forestale e della provincia, ai rappresentanti dell'ENPA e delle associazioni venatorie, hanno discusso tutti gli aspetti e le problematiche connesse alla ipotizzata presenza dell'animale nella zona, con particolare riguardo sia alle esigenze di tutela della fauna che a quella del suo controllo a salvaguardia dell'economia agricolo-pastorale della zona.

Circa le ragioni della presenza nell'Appennino ligure dell'esemplare rinvenuto, possono essere avanzate, secondo l'avviso espresso dal cennato istituto, due spiegazioni alternative: la prima ipotizza il semplice fatto dell'abbandono, da parte di un privato, di un esemplare, acquistato da cucciolo presso qualche «zoo-safari» e poi dismesso per i problemi creati dalla crescita dell'animale; la seconda prefigura un movimento migratorio

spontaneo dall'Appennino pistoiese-bolognese. Al riguardo è utile considerare che il lupo in Italia, dopo essere stato vicino alla totale estinzione, negli ultimi anni ha mostrato qualche lieve aumento numerico, favorito forse dal rilevante e crescente numero di cinghiali e cani randagi che possono essere predati da tale specie.

Il caso della Valle Borbera potrebbe essere messo in relazione alla recente segnalazione di altri lupi nell'Appennino forlivese e in altre zone dell'Appennino settentrionale. In ogni caso è da escludere che vi sia stata reintroduzione di esemplari e che vi possa essere pericolo per la incolumità delle persone.

Pertanto, qualora la presenza nell'area di ulteriori unità del canide dovesse trovare conferma, potranno le regioni interessate valutare la opportunità di promuovere, analogamente a quanto hanno fatto altre amministrazioni regionali dell'Italia centrale, l'emanazione di una legge per l'indennizzo dei danni subìti dalla popolazione locale come diretta conseguenza dell'azione del lupo.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(18 settembre 1986)

MALAGODI, BASTIANINI, FIOCCHI, PALUMBO, VALITUTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Premesso:

che la conferenza sulla cooperazione e la sicurezza in Europa di Helsinki del 1975 ha definito precisi impegni — sottoscritti liberamente dall'URSS — per quanto attiene ai diritti civili ed umani nei paesi firmatari;

che chiedere all'URSS il rispetto di questi accordi rappresenta un impegno di pace teso ad essere base fondamentale per ogni futuro ed auspicabile negoziato;

constatato:

che la restituzione di Anatoli Sharansky alla libertà, sia pure nell'ambiguo scambio di spie, rappresenta un primo passo verso una soluzione del problema della salvaguardia dei diritti degli ebrei in URSS;

che la soluzione del caso Sharansky non risolve il problema di una intera popolazione formata da due milioni di persone alle quali viene negata dalle autorità una vita culturale e religiosa autonoma e piena,

gli interroganti chiedono di sapere dal Governo se intenda continuare a sostenere i diritti degli ebrei perseguitati in URSS, incrementare gli sforzi tesi a sostenere quei diritti, tra cui, in primo luogo, la libertà di emigrare, e, in ultimo, far sì che il caso Sharansky non rimanga isolato.

(4-02858)

(22 aprile 1986)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Governo italiano ben consapevole della esistenza e della entità del problema ebraico in URSS, segue per quanto possibile da vicino le sorti dei credenti ebraici, cui le autorità statali limitano la libertà di culto e

rifiutano la possibilità di emigrare. Le informazioni costanti che pervengono dalle fonti diversificate ed attendibili, cui si è soliti fare riferimento, hanno costituito già nel passato e tuttora formano la base su cui poggia l'impegno per la difesa di tale minoranza sovietica.

È prassi costante collegare gli interventi relativi a casi privi di aggancio bilaterale ad una azione globale e riservata, quale è quella inerente all'attuazione delle disposizioni della CSCE, nel cui ambito viene a svilupparsi ogni azione nel campo dei diritti umani nell'Est europeo. Tale impegno si esplica quindi con costanza in tutte le sedi multilaterali in cui si articola lo svolgimento dei seguiti del processo CSCE, quali che possano essere gli atteggiamenti di limitata ricettività purtroppo finora opposti dalla controparte. In merito a tale ultima notazione giova rilevare che una nuova modulazione del contesto attinente alla trattazione dei casi umanitari sembra essere stata introdotta nelle intese sovietico-americane del 21 novembre scorso a Ginevra, le quali sottolineano la importanza di risolvere i casi umanitari stessi in spirito di cooperazione tra le parti, alle quali sembrerebbe lecito far risalire sia la restituzione di Anatoli Sharansky alla libertà che l'autorizzazione alla signora Sacharova a sottoporsi a cure mediche in Occidente. È inoltre intenzione del Governo procedere, come del resto in passato, nell'esercizio di una discreta ma ferma perorazione del problema del trattamento degli ebrei sovietici, nei suoi termini generali, altresì in occasione di ogni contatto politico ad alto livello con personalità sovietiche.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
CORTI

(25 settembre 1986)

MASCIADRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere l'opinione del Governo e le iniziative che il Governo intende prendere in attuazione della raccomandazione n. 1028, relativa agli scambi scientifici e tecnologici tra l'Europa e il Giappone, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 31 gennaio 1986, sulla base di una relazione della commissione scienza e tecnologia (*Doc.* 5510).

Nella raccomandazione in esame si chiede, in particolare, al Comitato dei ministri di sviluppare gli scambi con il Governo giapponese in settori specifici scientifici e tecnologici e di istituire appositi meccanismi di finanziamento per migliorare la collaborazione scientifica tra l'Europa occidentale e il Giappone.

Si chiede inoltre ai Governi degli Stati membri del Consiglio d'Europa, che partecipano ai lavori dell'Agenzia spaziale europea, di intensificare gli scambi tecnologici e di proseguire i contatti educativi e culturali con il Giappone, nella prospettiva di un rinnovamento dei metodi di insegnamento delle scienze e della tecnologia nelle società dell'Europa occidentale, diffondendo presso i cittadini europei una immagine più esatta della natura della scienza come parte integrante del patrimonio culturale dell'Europa.

(4-02696)

(5 marzo 1986)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Non esistono allo stato attuale forme di cooperazione istituzionale fra la Comunità economica europea e il Giappone nel settore scientifico e tecnologico.

Nel 1982, su iniziativa comunitaria, hanno avuto luogo contatti fra la commissione per la scienza e la tecnologia e il Giappone per la conclusione di un accordo quadro volto a favorire una migliore convergenza delle rispettive politiche di ricerca. Da parte giapponese si è tuttavia manifestata la preferenza per specifiche intese settoriali rispetto a un accordo quadro generale.

È invece stato raggiunto, in data 15 gennaio 1986, sotto gli auspici dell'AIE, un accordo tra EURATOM/JET, DOE statunitense e l'Istituto di ricerca sull'energia atomica del Giappone (JAERI), al fine di instaurare una cooperazione tra gli organismi preposti alla gestione dei reattori per la fusione nucleare (tipo *tokamak*) di grandi dimensioni dei relativi paesi (l'europeo JET, lo statunitense TFTR e il giapponese JT-60), per le attività di ricerca e sviluppo nel campo della fusione termonucleare a confinamento magnetico. L'accordo prevede che la cooperazione si estrinsechi principalmente attraverso:

1) scambi di informazioni nei seguenti settori: programmi dettagliati di sperimentazione per reattori per la fusione nucleare (tipo *tokamak*) di grandi dimensioni; ideazione e programmazione di esperimenti sui reattori di fusione di grandi dimensioni, volti ad arricchire la base di dati per la macchina della prossima generazione; studi sperimentali e teorici; gestione ed esercizio degli impianti;

2) invio di specialisti che partecipino alle attività svolte presso gli impianti di altre parti contraenti;

3) esecuzione in comune di esperimenti sugli impianti delle parti contraenti.

Il sopraccitato accordo rappresenta la più importante forma di collaborazione nel settore della ricerca scientifica tra Europa e Giappone.

Per l'anno in corso, l'onere economico delle parti è di 800 milioni di marchi tedeschi per la Comunità europea, 383 milioni di dollari per gli USA e 480 milioni di marchi tedeschi per il Giappone.

Per quanto riguarda la cooperazione nel settore degli scambi di tecnologia industriale, il Giappone ha recentemente proposto la creazione di un centro di cooperazione industriale con sede a Tokyo, i cui compiti dovrebbero consistere anche nello scambio di informazioni e nella promozione di *know how*. La proposta è ancora in fase di esame da parte della Comunità, in particolare per quanto attiene ai meccanismi di finanziamento e ai contenuti dell'iniziativa.

Da parte italiana, nel riconoscere al Giappone un ruolo prioritario nel settore delle tecnologie di punta, si ritiene opportuno adoperarsi allo scopo di dare attuazione alla raccomandazione n. 1028, nella convinzione che ciò potrebbe contribuire a stimolare il potenziale scientifico e tecnologico europeo.

Per quanto riguarda l'Italia il rilancio della collaborazione bilaterale nel campo della ricerca tecnologica è stato perseguito fin dal 1981, allorchè venne suggerita al Governo giapponese la conclusione di un accordo quadro. Il viaggio del ministro per la ricerca scientifica Granelli nel settembre

1985 e il vertice del 1986 hanno dato un rinnovato impulso alla materia. In particolare, l'incontro tra il presidente del Consiglio Craxi e il primo ministro giapponese Nakasone ha focalizzato l'attenzione sulla cooperazione tecnologica, segnando l'avvio di una promettente fase, grazie soprattutto alla organizzazione nei mesi seguenti di una serie di riunioni bilaterali.

Tale intensa attività ha consentito di individuare numerose aree di possibile cooperazione, fra le quali: intelligenza artificiale, informatica, robotica, nuovi materiali, biotecnologie, fusione nucleare, fisica subnucleare eccetera.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
CORTI

(25 settembre 1986)

MITROTTI. — *Ai Ministri dell'interno e del bilancio e della programmazione economica.* — Premesso:

che la Cassa per il soccorso e l'assistenza delle vittime del delitto, prevista dall'articolo 73 della legge per la riforma carceraria del luglio 1975, ed istituita, con personalità giuridica, presso la direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, venne soppressa nel 1976-77 insieme ad altri enti considerati inutili e costosi;

che i detenuti hanno continuato e continuano a subire le trattenute di tre decimi della loro paga in favore di detto istituto non più esistente;

che dal 1975 ad oggi, considerando che la paga di un detenuto non può essere inferiore ai due terzi di quella contrattualmente e sindacalmente definita, dalle singole categorie, a livello nazionale e che, nonostante il diritto al lavoro, non tutti i reclusi hanno possibilità di accedervi, la cassa dovrebbe aver incamerato (secondo la stima di alcuni giudici di sorveglianza) la somma di circa 70 miliardi;

che in molti casi la trattenuta è stata ritenuta illegittima dai giudici di sorveglianza e non più applicata,

l'interrogante chiede di conoscere:

l'ammontare complessivo introitato dalla cessata cassa o dall'erario;

la destinazione conferita a detti fondi;

i provvedimenti che si intendano adottare per eliminare del tutto detto illegittimo balzello e ristorare del dovuto i reclusi che hanno subìto prelievi non dovuti.

(4-02140)

(12 settembre 1985)

RISPOSTA. — Si risponde su delega del Ministro dell'interno.

Le funzioni di competenza della Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto sono state attribuite, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai comuni. In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica del 9 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 31 marzo 1979, tutte le entrate già spettanti alla cassa sono versate al Ministero del tesoro che ha

istituito, nello stato di previsione del bilancio statale, apposito capitolo n. 3351 a cui affluisce l'importo delle trattenute operate sulle mercedi dei condannati con le modalità e nei limiti di cui all'articolo 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Tale somma viene quindi imputata al capitolo di spesa denominato «fondo da assegnare ai comuni e alle province per lo svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite».

Le somme complessivamente affluite al bilancio dello Stato e attribuite ai comuni sono state: nel periodo dal 31 marzo 1979 al 31 dicembre 1983, lire 61.922.887.000, compreso l'importo di lire 10.700.000.000 relativo alle giacenze esistenti al momento della soppressione della cassa; nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1985, lire 41.544.360.540.

Le somme affluite fino al 31 dicembre 1983 sono state trasferite agli enti locali, con provvedimenti adottati dall'amministrazione del tesoro, negli anni 1983 e 1984, mentre per quelle affluite successivamente ha provveduto il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 6, venticinquesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria).

In considerazione delle finalità della norma del citato articolo 23 della legge n. 354 del 1975, ispirata a princìpi solidaristici che non sono venuti meno per effetto della soppressione della cassa (operata con l'articolo 1-*bis* della legge 21 ottobre 1978, n. 481), il Consiglio di Stato, con parere della terza sezione n. 1315 del 6 novembre 1984, ha reputato pienamente conforme alla legge l'operato di questa amministrazione, ciò che, escludendo ogni eventuale pretesa risarcitoria, impone tuttora di attenersi al disposto di tale norma.

Quanto alla «illegittimità» della norma, anche se alcuni magistrati di sorveglianza hanno espresso dubbi sulla sua legittimità costituzionale con riferimento agli articoli 3, 27 e 36 della Costituzione, nell'ambito della stessa magistratura di sorveglianza non manca chi ritiene operabile anche sulla remunerazione dei semiliberi tale trattenuta, essendo la stessa legata non già alla natura del lavoro e del datore di lavoro bensì alla qualità di detenuto condannato; da altri, invece, si ritiene non assoggettabili alla trattenuta le remunerazioni conseguenti al lavoro prestato dai condannati alle dipendenze di datori di lavoro estranei all'amministrazione.

Si segnala infine che il disegno di legge del senatore Gozzini (atto Senato n. 23, ora atto Camera n. 3831) concernente modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, tuttora all'esame del Parlamento, prevede la espressa abrogazione di detta norma, avendo il Senato approvato un emendamento governativo volto a sopprimere le trattenute in questione.

Il Ministro di grazia e giustizia
ROGNONI

(22 settembre 1986)

POZZO. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che nel giugno 1984 in Nazzano, al chilometro 33 della via Tiberina, sono iniziati i lavori di movimento terra nell'area residua del magazzino «Cash and Carry» di proprietà di Sciommeri Arnaldo;

che tali lavori appaiono all'interrogante viziati da gravi illegittimità della concessione edilizia che possono così riassumersi:

a) variante assentita su licenza edilizia decaduta;

b) violazioni dei princìpi e concetti in tema di varianti essendo stato autorizzato un intervento completamente diverso da quello precedentemente autorizzato e mai eseguito;

c) concessione assensita in mancanza di previa lottizzazione del comprensorio (articolo 4 delle norme tecniche di attuazione al piano regolatore generale);

d) licenza e concessione assentite su falsa rappresentazione cartografica della situazione di fatto sulle quote del terreno *ante operam*;

e) mancanza nei progetti di ogni riferimento a superfici coperte o a cubature ed estrema approssimazione di tutti gli altri parametri edilizi;

f) violazione della prescrizione del piano regolatore generale di applicare le norme proprie delle zone agricole fino all'approvazione dello strumento attuativo del comprensorio (violazione delle norme sulle cubature, altezze e distacchi);

g) violazione comunque anche dei parametri propri della zona D3 (cubature di oltre 27.000 mc. sui 15.000 ammissibili, distacchi di 1,5 ml. sui 5 prescritti come minimo, altezza di ml. 8 anzichè i 7 prescritti come massimo, altezza comunque riferita ad una falsata quota di imposta del fabbricato, previsione di un piano seminterrato in aggiunta alle cubature di superficie);

h) previsione di cubature da destinare ad uso residenziale (vietato per la zona);

i) mancata imposizione dei contributi concessori;

che per tali ragioni alcuni aventi diritto hanno denunziato il fatto sia all'autorità giudiziaria di Castelnuovo di Porto — competente per territorio — che al sindaco di Nazzano, sollecitando i rispettivi interventi;

che il TAR del Lazio, investito anch'esso della questione, con ordinanza n. 492 del 17 ottobre 1984, ha sospeso, ad ogni effetto di legge, la esecutività della licenza edilizia n. 130/76 e della concessione edilizia n. 20/84 in relazione alle parti di edificazione ancora da eseguire;

che, nonostante l'ordinanza in argomento sia stata resa nota tanto allo Sciommeri che al comune di Nazzano, i lavori di costruzione sono proseguiti in spregio alle determinazioni del TAR;

che l'inerzia, inammissibile, del sindaco di Nazzano, che non ha posto in essere quei comportamenti che gli venivano imposti dal provvedimento del tribunale amministrativo, appare sospetta alla luce dei rapporti patrimoniali che egli ha con la famiglia Sciommeri proprietaria del manufatto di cui trattasi;

che, infatti, risulta come il signor Sciommeri Luigi, nato a Nazzano il 5 novembre 1957, abbia compromesso con il signor Cermini Dante, in data 4 luglio 1983, una proprietà impegnandosi ad acquistarla anche per persona da nominare;

che con atto pubblico del notaio Mattiangeli Alessandro — repertorio 21 del 6 settembre 1983 — tale proprietà, già compromessa da Sciommeri, è stata acquistata da Micheli Anna Felicita e Micheli Paola rispettivamente moglie e cognata del sindaco di Nazzano;

che non è da escludersi come l'acquiescenza del sindaco di Nazzano ai presunti illeciti commessi dallo Sciommeri sia dovuta ai rapporti di natura economico-patrimoniale fra essi esistenti;

che tale situazione impone un adeguato approfondimento finalizzato all'assunzione delle più opportune determianzioni nei confronti del sinda-

co comunista di Nazzano che, alla luce della situazione suesposta, avrebbe omesso atti dovuti per favorire persona con la quale ha rapporti di affari,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dei sindaco e dell'amministrazione comunale di Nazzano.

(4-01678)

(27 febbraio 1986)

RISPOSTA. — Il 20 luglio 1976 il comune di Nazzano (Roma) rilasciava ad Arnaldo Sciommeri licenza edilizia per l'ampliamento e la trasformazione di un complesso produttivo preesistente. I lavori, iniziati il 2 settembre dello stesso anno, venivano ultimati due anni or sono con la realizzazione di un capannone di circa 2.000 metri quadrati. Secondo la tesi sostenuta dall'amministrazione comunale, la licenza edilizia in questione non è decaduta, in quanto i suoi termini di validità venivano inizialmente differiti di quattro anni in forza dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sull'edificabilità dei suoli, e quindi prorogati prima al 31 dicembre 1983 e successivamente al 31 dicembre 1984, a norma dei decreti-legge 8 gennaio 1981, n. 4, e 29 dicembre 1983, n. 747.

Nel frattempo, il 12 aprile 1984, il sindaco di Nazzano, previo parere favorevole della competente commissione comunale, rilasciava concessione edilizia per la realizzazione di una variante delle opere in corso, mediante progetto delle sistemazioni esterne del fabbricato. A seguito del rilascio della concessione, Arnaldo Sciommeri iniziava effettivamente, in località Cimacava del comune, il prolungamento e l'innalzamento di un edificio destinato a magazzino di generi alimentari.

Il 27 luglio 1984 perveniva alla regione Lazio e al comune di Nazzano un esposto, con il quale venivano lamentate le irregolarità dei lavori eseguiti e l'illegittimità della concessione edilizia, della quale si chiedeva l'annullamento da parte del comune stesso. L'esposto veniva inoltre inviato alla pretura di Castelnuovo di Porto che, a seguito di indagini esperite dalla stazione dei carabinieri di Torrita Tiberina, nominava un perito d'ufficio per verificare le irregolarità tecniche lamentate.

Nel frattempo il tribunale amministrativo regionale del Lazio, investito della questione fin dal 29 settembre, disponeva, con ordinanza n. 492 del 17 ottobre 1984, la sospensione della concessione edilizia, «limitatamente alle elevazioni non ancora effettuate». Il 22 ottobre 1984 l'ordinanza stessa era notificata dal sindaco di Nazzano alla ditta Sciommeri, che veniva diffidata al rispetto della medesima.

Da un successivo sopralluogo dei vigili urbani risultava però che Arnaldo Sciommeri, nonostante la decisione del TAR, aveva proseguito la costruzione del capannone industriale, superando i limiti imposti dal tribunale con la suddetta ordinanza. Previa comunicazione all'autorità giudiziaria, il sindaco di Nazzano emetteva il 22 gennaio 1985 un'ordinanza nei confronti di Arnaldo Sciommeri, con la quale disponeva la sospensione dei lavori. All'ordinanza sindacale, notificata al predetto il medesimo giorno e il 23 successivo al pretore di Castelnuovo di Porto, l'interessato però non ottemperava.

Con deliberazione di giunta n. 21 del 26 gennaio 1985, l'amministrazione comunale di Nazzano incaricava quindi un proprio tecnico di verificare lo stato dei lavori e di accertare le opere eseguite in violazione del provvedimento del TAR e della cennata ordinanza sindacale. A seguito della

relazione, presentata dal predetto tecnico il 30 gennaio 1985, il sindaco intimava con nuova ordinanza la demolizione, nel termine di 15 giorni, delle opere eseguite. Anche la suddetta ordinanza aveva però esito negativo.

Il merito della controversia veniva intanto deciso dal tribunale amministrativo regionale del Lazio che, nella udienza del 12 marzo 1985, accoglieva il ricorso presentato dagli interessati annullando la concessione edilizia n. 20 del 1984 e condannando l'amministrazione comunale e Arnaldo Sciommeri al pagamento in solido delle spese processuali. Avverso la decisione del TAR il controinteressato e successivamente il comune di Nazzano hanno proposto gravame al Consiglio di Stato, che non si è ancora pronunciato.

Nelle more del procedimento giurisdizionale, il TAR, con decisione del 26 novembre dello scorso anno, ha accolto altro ricorso degli interessati inteso ad ottenere l'anullamento del provvedimento con il quale il sindaco aveva motivato la mancata adozione dell'ordine di demolizione delle opere edilizie abusivamente edificate. Attualmente è all'esame degli organi competenti dell'amministrazione comunale l'ipotesi di applicare al caso in esame le disposizioni della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sul condono edilizio.

Quanto ai rapporti di natura patrimoniale intercorrenti tra il sindaco di Nazzano e Arnaldo Sciommeri, risulta che nell'estate del 1983 il figlio del predetto, Luigi, ha in effetti acquistato, presso tale Dante Cerbini, un terreno attiguo al proprio magazzino di 25.000 metri quadrati al prezzo di 25 milioni di lire. La suddetta proprietà è stata successivamente venduta a Paola e Maria Felicita Micheli, rispettivamente moglie e cognata del sindaco, che vi hanno costruito un frantoio oleario in funzione dal dicembre 1983.

La questione sollevata dalla signoria vostra onorevole è attualmente all'esame dei competenti organi giurisdizionali sia sotto il profilo della legittimità dell'operato dell'amministrazione comunale, sia sotto quello dell'accertamento circa la sussistenza di eventuali ipotesi di responsabilità.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(20 settembre 1986)

RIGGIO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Considerato che l'Alitalia pubblica la rivista «Ulisse 2000», che viene offerta gratuitamente ai passeggeri dei voli internazionali, ma non si sa quale interesse possa suscitare,

l'interrogante chiede di conoscere:

la spesa annuale per il mantenimento di detta pubblicazione e quella relativa a ciascun numero;

i costi redazionali e tipografici;

quanti giornalisti esterni partecipano con collaborazioni varie;

se l'Alitalia finanzi manifestazioni varie, di carattere culturale, sportivo, mondano eccetera, e quali.

(4-03093)

(26 giugno 1986)

RISPOSTA. — Si risponde sulla base di notizie fornite dall'IRI.

I costi della rivista «Ulisse 2000» sono inferiori ai ricavi pubblicitari. Per ciò che concerne i «finanziamenti» di «manifestazioni varie, di carattere culturale, sportivo, mondano», va precisato che l'Alitalia non finanzia nessun genere di manifestazione.

L'Alitalia, quando è presente con la sua immagine o con propri prodotti turistici, partecipa nelle forme che di volta in volta ritiene più convenienti. In ogni caso la presenza del vettore è sempre e solo un investimento promozionale e pubblicitario dell'immagine o del prodotto Alitalia.

Il Ministro delle partecipazioni statali
DARIDA

(22 settembre 1986)

VALENZA, CHIARANTE. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Premesso e considerato:

che alla soprintendenza per i beni archeologici di Milano, in seguito al trasferimento in quella sede della dottoressa Giuseppina Cerulli Irelli, già soprintendente di Pompei, si è creata una situazione paradossale poichè non è stato liberato il posto di soprintendente occupato dalla dottoressa Elisabetta Roffia, con l'incarico di «facente funzione», per cui a Milano attualmente sono in carica contemporaneamente due soprintendenti;

che tale situazione è oggetto di pesanti e scandalizzati commenti degli organi di stampa, i quali denunciano lo stato di confusione esistente, in materia di trasferimenti, al vertice del Ministero,

gli interroganti chiedono di conoscere se non intenda cogliere l'occasione del caso di Milano per procedere ad un riesame dei trasferimenti dei soprintendenti, in modo da farli corrispondere a criteri oggettivi, fondati su motivate esigenze di elaborazione e attuazione di progetti e piani di lavoro, garantendo il rispetto e la valorizzazione delle competenze e delle esperienze scientifiche e professionali.

(4-01641)

(14 febbraio 1985)

RISPOSTA. — Si precisa che con determinazione ministeriale del 30 ottobre 1984, n. 46871, la dottoressa Maria Giuseppina Cerulli Irelli è stata informata della nuova preposizione alle funzioni di soprintendente archeologico della sede di Milano. Ciò comportava l'affidamento alla dottoressa Cerulli Irelli della direzione dell'istituto e quindi la titolarità.

Dalla data di effettiva assunzione in servizio presso la soprintendenza archeologica di Milano della dirigente, che risulta essere il 6 novembre 1984, la dottoressa Elisabetta Roffia, già incaricata della reggenza, doveva cessare dalle mansioni inerenti alla qualifica di soprintendente, in particolare da quelle di funzionario delegato.

Di fatto questo Ministero ha avuto modo di constatare che, malgrado l'assunzione in servizio della dottoressa Cerulli Irelli, la corrispondenza era ancora a firma del soprintendente reggente e di tale situazione, non sostenibile anche in virtù del solo principio gerarchico, sono stati chiesti chiarimenti alla dottoressa Cerulli Irelli, alla quale peraltro è stata di recente inviata ulteriore comunicazione in cui, oltre a ribadire la cessazione dell'incarico di reggenza alla dottoressa Roffia, si invitava la stessa

dirigente a far cessare lo stato di confusione nella direzione dell'istituto, determinato da un'errata interpretazione delle norme e disposizioni impartite.

La dottoressa Cerulli Irelli ha poi regolarmente assunto la direzione della soprintendenza archeologica di Milano, venendo così a cessare l'incarico di reggenza della dottoressa Roffia.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
GULLOTTI

(24 settembre 1986)

VALENZA, ARGAN, NESPOLO, MASCAGNI, PAPALIA, ULIANICH. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Premesso e considerato:

che l'importante assise nazionale delle accademie e degli istituti culturali, svoltasi a Roma il 29 giungo 1984, ha lanciato un drammatico allarme circa i pericoli di paralisi delle attività di studio e di ricerca di numerose istituzioni di rilevanza nazionale (impossibilità perfino ad effettuare l'aggiornamento delle biblioteche);

che ciò accade a causa della insufficienza dei fondi messi a disposizione dallo Stato, distribuiti inoltre senza alcun criterio di organicità e priorità e con enormi e assurdi ritardi (non sono stati erogati, a tutt'oggi, i contributi per il 1984);

che le istitutzioni culturali sono costrette, sempre più frequentemente, a chiedere al Parlamento e al Governo provvedimenti finanziari urgenti, al di là degli irrisori contributi previsti dalla tabella di cui alla legge n. 123 del 2 aprile 1980, che si dimostra uno strumento del tutto inadeguato ed inefficace,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quando saranno erogati i contributi della legge n. 123 per il 1984;

se abbia provveduto ad affrontare un nuovo programma di interventi finanziari per il 1985 che, spezzando il vecchio limite delle risorse a sua disposizione corrispondente allo 0,21 per cento del bilancio statale, sia idoneo a garantire la vita e lo sviluppo delle più importanti strutture culturali del paese;

se e come intenda impegnarsi, altresì, in un'azione di promozione di forme nuove e opportunamente regolamentate di «mecenatismo» privato, che autonomamente concorrano al sostegno delle istituzioni culturali, tenendo conto anche dei suggerimenti e delle proposte emersi nella suddetta conferenza nazionale.

(4-01010)

(5 luglio 1984)

RISPOSTA. — Il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834, ha emananto la tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato. Tale tabella deve tener conto, per la validità triennale, del disposto della legge 2 aprile 1980, n. 123, articolo 1, comma quarto.

Per quanto concerne il programma d'interventi finanziari per il 1985 si rammenta che lo stanziamento sul capitolo 1605 dello stato di previsione

della spesa di questo Ministero è stato maggiorato, raggiungendo complessivamente la somma di lire 12.300 milioni per il triennio 1984-1986. Detti contributi sono stati integralmente corrisposti agli aventi diritto in due soluzioni. Inoltre il competente ufficio centrale e il comitato di settore per gli istituti culturali hanno dato inizio ai lavori per la revisione delle suddette tabelle.

Per quanto riguarda infine l'azione di questo Ministero per la promozione di nuove forme, opportunamente regolamentate, di «mecenatismo privato», si fa riferimento al disegno di legge d'iniziativa governativa concernente la partecipazione dei privati alle iniziative culturali.

L'importanza dei beni culturali nella crescita civile ed economica del paese è da tutti riconosciuta e tale riconoscimento è confermato dal rafforzarsi della collaborazione tra il mondo economico e gli organismi pubblici del settore. Si è rilevata nella realtà sociale del paese una grande disponibilità di risorse, che possono essere destinate ad interventi per i beni culturali. Tale moderna fase di partecipazione sarebbe di indubbio notevole supporto alle attuali insufficienti disponibilità di bilancio.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
GULLOTTI

(24 settembre 1986)